



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 91 del 24/07/2024

PROPOSTA N.ro 98 dell'Area AREA 5 URBANISTICA-EDILIZIA-ECOLOGIA Ufficio URBANISTICA-EDILIZIA-ECOLOGIA

OGGETTO: Prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici nell'ambito del territorio comunale.

Il Sindaco

PREMESSO che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;
- sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo alla presenza di singoli cinghiali selvatici e di gruppi costituiti da esemplari di grossa taglia e di varie classi di età allo stato brado nel centro abitato, strade e frazioni di questo Comune;
- la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con animali domestici e cittadini;
- i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie virali, batteriche e parassitarie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;
- la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;

TENUTO CONTO che, allo stato, occorre attivare con tempestività ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali;

PRESO ATTO della nota prot.n. 20805 del 27 giugno 2024 con la quale la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Teramo ha sollecitato i Sindaci dei comuni interessati ad adottare ordinanze specifiche ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 267/2000 secondo lo schema indicato nella comunicazione del Dipartimento Agricoltura -Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale prot.n.338492/21 del 13/08/2021;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. "Testo unico sugli enti locali" il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: "Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

PRESO ATTO che l'ISPRA raccomanda di adottare, contestualmente alle attività di controllo, le seguenti specifiche misure che possono scoraggiare la frequentazione in ambito urbano e periurbano dei cinghiali:

- divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art. 7, c 2 della L n.221/2017);
- messa in sicurezza e frequente pulizia dei cassonetti e dei punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- pulizia della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva dai margini stradali;
- obbligo di mantenere puliti e sgomberi i terreni e le aree private da vegetazione infestante;
- eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- installazione di apposita segnaletica "animali selvatici vaganti" integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- installazione di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei con limitata visibilità (curve, tornanti);
- ricorso all'utilizzo di autovelox;
- installazione di recinzioni;
- installazione di dossi;

RITENUTO opportuno e necessario, nelle more di strategie programmatiche più ampie, emanare un'Ordinanza contingibile ed urgente per definire le azioni da intraprendere per la tutela della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che, pur tenendo in debito conto l'importanza della tutela della biodiversità e vista la complessità della gestione della specie del cinghiale, è necessario comunque un'urgente attuazione di tutte le forme di prevenzione consentite dalla Legge, al fine di mitigare gli impatti negativi che la specie esercita;

VISTO l'art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s. m. e i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e s.m. e i.;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 30 luglio 2021 – Modifica dell'art. 44 della L.R. 10/2004 e attività di controllo della fauna in aree urbane/ centri abitati;

VISTA l'ordinanza del 10 maggio 2024 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della Peste Suina Africana;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari ed al fine di tutelare l'incolumità pubblica su tutto il territorio comunale:

- a) E' fatto assoluto divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "*Sus scrofa*", nome comune "cinghiale". Si ricorda che il foraggiamento dei cinghiali è espressamente vietato dalla Legge;
- b) E' fatto assoluto divieto di lasciare cibo incustodito nelle varie colonie feline;
- c) a tutti gli abitanti, i proprietari, i conduttori e i detentori, a qualsiasi titolo, di terreni prospicienti le strade del Comune di Silvi di provvedere a mantenere gli stessi terreni costantemente puliti e sgomberi da cespugli e dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;
- d) a chiunque, in caso di avvistamento di cinghiali, singoli o in branchi, di mantenere una distanza di sicurezza minima di almeno 30 metri e di segnalare tempestivamente la presenza di tali animali alla Polizia Locale di Silvi;

RICORDA

che l'esposizione del "Rifiuto Organico" nel sistema di raccolta porta a porta deve essere obbligatoriamente eseguito usando le pattumelle di colore marrone, date in dotazione ad ogni singola utenza, nel giorno e nell'ora previsti;

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza
 - all'Albo Pretorio on-line per un periodo di 180 giorni);
 - sul sito web istituzionale del Comune di Silvi;
2. La trasmissione della presente ordinanza:
 - alla Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura – Avezzano (AQ);
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Teramo - Teramo;
 - al Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) – Roma;
 - alla Questura di Teramo;
 - Alla Provincia di Teramo ;
 - Al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" – Teramo;
 - alla Stazione Carabinieri di Silvi;
 - alla Stazione Carabinieri – Forestale di Atri;
 - all'Ufficio Locale Marittimo di Silvi;
 - Al Responsabile dei Volontari della Protezione Civile - SILVI
 - Al Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia Vomano – Castelnuovo Vomano;
 - Alla Polizia Locale del Comune di Silvi;
 - Alla Polizia Provinciale di Teramo;
 - Al Commissariato della Polizia di Stato di Atri;
 - All'Azienda USL 4 Teramo Servizio D'Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) – Teramo;
 - All'Associazione Guardia Ecozoofila Nazionale G.E.N. Coordinamento Provinciale di Teramo;
 - al Responsabile dell'Area 4 – Manutenzioni e Patrimonio;
 - al Presidente dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano;
 - All'Ufficio Osservatorio Faunistico della Regione Abruzzo (dpd023@regione.abruzzo.it);
 - al Responsabile del Servizio Igiene Urbana;
 - Alla Diodoro Ecologia affidataria del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Silvi;

AVVERTE

- le disposizioni previste nella presente ordinanza trovano applicazione dalle ore 00:00 del giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On-line ;
- la presente ordinanza è valida a tempo indeterminato fino a revoca;
- le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 18-08-2000 n. 267 e ss. mm. e ii.;

- in caso di inottemperanza a quanto disposto dalla presente ordinanza si procederà, inoltre, ad informarne la competente autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 650 del Codice Penale;

DEMANDA

alla Polizia Locale di Silvi, alla Stazione Carabinieri Forestale di Atri e ai volontari della Guardia Ecozoofila Nazionale – Coordinamento Provinciale di Teramo, nonché a tutti gli altri organi di controllo competenti di verificare, in concorso tra loro, il rispetto di questa ordinanza e di procedere all'applicazione della sanzione amministrativa nei casi di accertamento di inadempienze al presente provvedimento;

INFORMA

avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ✓ ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto di Teramo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ✓ ricorso al TAR-Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

SILVI, li 24/07/2024

Il Sindaco

\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ SCORDELLA ANDREA
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 e s.m.i.

Documento informatico firmato digitalmente e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.